

# CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017*

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 104 DEL 31-05-2024

OGGETTO: contenzioso Tallarita Antonio/IAM S.p.A. ex Prestitalia S.p.A. – Determinazioni.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 31 del mese di Maggio presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, sita in Palermo via G.B. Lulli n. 42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell' 1 luglio 2020 con la quale è stato prorogato senza soluzione di continuità il periodo transitorio, istituito con la deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n. 5662 del 10/11/2023 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2024-2025;

VISTA la nota con prot. n. 93603 del 02/05/2024, assunta al protocollo consortile n. 1384 in pari data, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 31/05/2024;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D.lgs. 118/2011 art. 43 allegato 4/2 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la mancata adozione arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

PREMESSO:

- che il sig. Tallarita Antonio è stato dipendente del Consorzio di Bonifica 5 Gela sino al 31/05/2019;
- che lo stesso durante il rapporto di lavoro aveva stipulato in data 06/11/2008 un contratto di finanziamento dell'importo di € 36.120,00 con Primeltalia S.p.A., via Ghibellina n. 64 - Messina, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, in 120 rate mensili da € 301,00 ciascuna;
- che successivamente il Consorzio, rilasciato il benestare, procedeva a trattenere le quote e a versarle alla suddetta finanziaria;
- che con nota del 15/07/2011 Prestitalia S.p.A., con sede legale a Ostiense n. 131/L - Roma, comunicava al Consorzio la revoca del mandato all'incasso a Primeltalia s.p.a. e del diretto ed esclusivo riferimento a se Prestitalia quale titolare del contratto di cessione del sig. Tallarita;
- che preso atto della suddetta nota, questo Ente a partire dal mese di agosto 2011 versava le quote di stipendio mensili del dipendente a Prestitalia S.p.A.;
- che con nota del 15/01/2014, assunta al prot. n. 181 del 28/01/2014, Primeltalia comunicava che a seguito dell'attività di due diligence successiva all'acquisizione del pacchetto azionario dalla nuova compagine sociale, era emersa la carenza dei requisiti di legge relativi alla cessione dei crediti comunicatici dalla Prestitalia con la suddetta nota del 15/07/2011, di conseguenza tutte le somme dovevano essere versate a decorrere da gennaio 2014 a Primeltalia e non a Prestitalia;
- pervenivano successivamente diffide legali al Consorzio dalle due società tutte afferenti la titolarità dei versamenti delle quote relative al contratto di finanziamento del Tallarita, che ciascuna rivendicava a proprio favore in danno dell'altra, come da evidenze in atti;
- che con consortile prot. n. 469 del 05/03/2014 ( e come già da consortile prot. n. 246 del 06/02/2014), preso atto della insorta controversia tra Primeltalia e Prestitalia, il Consorzio comunicava alle predette due società finanziarie che in via cautelativa si sospendevano i versamenti, accantonando le rate trattenute al dipendente in attesa di una chiara e definitiva risoluzione della questione, fino a quando " .. *allo scrivente ente non verranno trasmessi ed acquisiti elementi utili, certi ed incontrovertibili attestanti la risoluzione o definizione della controversia in atto esistente tra le due società in lite ....*";
- che la questione controversa tra le due società si è prolungata nel tempo, come si evince da altra nota assunta al protocollo n. 3284 del 19/12/2016, trasmessaci da parte dello Studio Legale Fiorillo per Primeltalia;
- che le società finanziarie in parola non hanno dato alcun riscontro alla suddetta consortile né trasmesso documentazione probatoria (ad es. sentenza passata in giudicato o scrittura privata di accordo transattivo autenticata da un notaio) atta a dirimere qualsivoglia contestazione passata e futura relativa ai crediti già oggetto di cessione tra le parti;
- che Prestitalia S.p.A. aveva notificato al Tallarita Antonio decreto ingiuntivo n° 213/2019 emesso dal Tribunale di Gela per il pagamento del residuo dovuto di cui al contratto di finanziamento stipulato il 06/11/2008 con Primeltalia S.p.A. da rimborsare mediante cessione;
- che Tallarita Antonio aveva proposto opposizione giudiziale avverso il decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Gela e convenuto in giudizio il Consorzio di Bonifica 5 Gela, chiedendone la condanna alla manleva delle somme che fosse eventualmente tenuto a pagare a Prestitalia, avendo l'Ente proceduto a trattenere i ratei sullo stipendio da gennaio 2014 a dicembre 2018;
- che il Consorzio di Bonifica 5 Gela si è costituito nel giudizio Proc. n. 1015/2019 R.G., conferendo l'incarico di difesa all'Avv. Antonio Gagliano giusta deliberazione n. 9 del 30/04/2020;

- che il suddetto giudizio si è concluso con l'accoglimento dell'opposizione proposta da Tallarita Antonio con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società IAM S.p.A., nelle more subentrata a Prestitalia, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Tallarita Antonio e del terzo chiamato Consorzio di Bonifica 5 Gela liquidate dal Tribunale per € 5.077,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge e così in totale a lordo accessori € 7.407,95, giusta sentenza n. 656/2023;

RILEVATO che l'Avv. Antonio Gagliano con nota del 22/01/2024, assunta al prot. n. 247 del 24/01/2024, ha richiesto la liquidazione delle proprie competenze nella misura stabilita dal Giudice con la suddetta sentenza; VISTA la corrispondenza della società IAM S.p.A. per il tramite del proprio legale Avv. Viviana Graziani ed in particolare la pec datata 04/03/2024, assunta al prot. n. 841 del 05/03/2024, con la quale informa questo Consorzio della titolarità della società IAM relativamente alle somme accantonate dall'Ente in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. Tallarita Antonio, allegando documentazione a comprova ed, al contempo, comunicando la volontà della suddetta società di voler corrispondere le spese legali liquidate dal Tribunale di Gela con la sentenza n. 656/2023 in favore del Consorzio di Bonifica 5 Gela con la compensazione di quanto dovuto alla IAM S.p.A. e quindi chiudere il contenzioso giudiziale rinunciando all'appello;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta pec ed in particolare:

- il contratto di cessione pro soluto dei crediti ex art. 1260 e seguenti c.c. da parte di Prestitalia S.p.A. in favore della IAM S.p.A.;

- l'atto ricognitivo autenticato dal Notaio Dott. Germano Zinni e Dott. Fabio Capaccioni del 17/07/2017 dal quale si apprende che Prestitalia S.p.A. e Primeltalia S.p.A. hanno stipulato un accordo transattivo per dirimere qualsivoglia contestazione passata o futura relativa ai crediti già oggetto di cessione intervenuta tra le parti e per definire le questioni pendenti e future;

- il conteggio estintivo calcolato dalla società IAM comprensivo di interessi legali sul capitale residuo di € 18.050,52, pari ad un totale complessivo di € 20.889,71;

PRESO ATTO che in virtù dell'accordo transattivo con Primeltalia S.p.A., la Prestitalia S.p.A. viene individuata come unico ed esclusivo titolare del portafoglio crediti oggetto delle cessioni di crediti ivi compresa la pratica di finanziamento del sig. Tallarita Antonio;

PRESO ATTO che in virtù della cessione del credito da parte di Prestitalia S.p.A., la titolarità è oggi della società IAM relativamente alle somme accantonate dall'Ente in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. Tallarita Antonio;

VISTA la proposta di compensazione della IAM S.p.A. a definizione del contenzioso;

DATO ATTO che con consortile prot. n. 1388 del 03/05/2024 il Consorzio ha comunicato la disponibilità a definire la problematica sottesa con la proposta di compensazione a valere sul capitale residuo di € 18.050,52 senza interessi e le somme dovute per spese di lite dalla IAM soccombente al Consorzio come da sentenza n. 656/2023, giusta nota spese rimessa dall'Avv. Antonio Gagliano;

VISTA la pec del 15/05/2024 dell'Avv. Viviana Graziani per la IAM S.p.A., assunta al prot. n. 1503 del 16/05/2024, di comunicazione accettazione della controproposta del Consorzio e quindi del pagamento dell'importo di € 10.642,57 residuo della compensazione di € 18.050,52 per sorte capitale ed € 7.407,95 per spese legali dell'Avv. Gagliano;

RITENUTO di dover provvedere in merito

VISTA la proposta di adozione della presente determinazione, acquisita agli atti;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto dalla documentazione trasmessa dalla società IAM S.p.A. per il tramite del proprio legale Avv. Viviana Graziani con pec del 04/03/2024, assunta al prot. n. 841 del 05/03/2024:

-- che in virtù dell'accordo transattivo tra Prestitalia S.p.A. e Primeltalia S.p.A., Prestitalia S.p.A. viene individuata come unico ed esclusivo titolare del portafoglio crediti oggetto delle cessioni di crediti ivi compresa la pratica di finanziamento del sig. Tallarita Antonio;

-- che in virtù del contratto di cessione pro soluto dei crediti ex art. 1260 e seguenti c.c. da parte di Prestitalia S.p.A. in favore della IAM S.p.A., quest'ultima ha oggi la titolarità relativamente alle somme accantonate dall'Ente in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. Tallarita Antonio;

2. di prendere atto della volontà della IAM S.p.A. di voler corrispondere le spese legali liquidate dal Tribunale di Gela con la sentenza n. 656/2023 in favore del Consorzio di Bonifica 5 Gela con la compensazione di quanto dovuto ad essa senza interessi e quindi chiudere il contenzioso giudiziale rinunciando all'appello, giusta pec dell'Avv. Viviana Graziani del 15/05/2024, assunta al prot. n. 1503 del 16/05/2024;
3. di liquidare e pagare a seguito la superiore compensazione l'importo di € 10.642,57 in favore della IAM S.p.A., con sede legale in Roma via Gregorio VII n. 474, mediante bonifico bancario sull'iban comunicato con la pec del 15/05/2024 prot. n. 1503/2024, utilizzando le somme trattenute che risultano introitate ed impegnate in conto residui del bilancio per complessivi € 18.050,52;
4. di autorizzare la Ragioneria a svincolare la restante somma per € 7.407,95 per spese legali a lordo accessori di legge, per far fronte al pagamento dell'Avv. Antonio Gagliano come da sentenza n. 656/2023;
3. di trasmettere copia del presente atto al Settore Ragioneria di questo Consorzio per gli adempimenti di competenza.

Visto di regolarità tecnica amministrativa  
Il Dirigente dell'Area Amministrativa CBSO ad interim  
Avv. Lucilla Mazzarisi



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)

